

TRIBUNALE DI VENEZIA

Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

Il Giudice dott.ssa Gabriella Zanon,

letta le istanze, riunite con provvedimento del 15 ottobre 2020, presentate da Caprioglio Giovanni e Pascoli Emanuela ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 nonché l'integrazione depositata il 3 novembre 2020;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Venezia - Mestre;

rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che, come esposto dal professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, l'ipotesi liquidatoria verte, principalmente, sulla prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'arch. Caprioglio e la cessione di tutti i beni attribuendo ai creditori il ricavato della dismissione del patrimonio e dell'incasso dei crediti professionali presenti e futuri, dedotte le spese di mantenimento (le immobilizzazioni materiali consistono nell'unità

immobiliare in Golfo Aranci, già oggetto di esecuzione immobiliare ed in alcuni beni di valore artistico);

rilevato che, alla luce dell'integrazione depositata, le spese necessarie al sostentamento degli istanti ammontano ad euro 3.500,00 mensili;

rilevato che il Gestore della crisi ha depositato integrazione alla relazione con prospetto riepilogativo delle attività e passività, dal quale si evince il miglior soddisfacimento del ceto creditorio (la percentuale di soddisfacimento del debito nei confronti degli Istituti previdenziali è aumentata dal 65,5% al 90%);

rilevato che non sono evincibili atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; ritenuto che possa dichiararsi aperta la presente procedura;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 ter 1. 3/2012 il dott. Piero de' Bei;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 7 settembre 2020, della integrazione depositata il 3 novembre 2020, corredata dalla integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC, e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;

5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7) esclude dalla procedura l'importo di euro 3.500,00 mensili in quanto occorrente al sostentamento degli istanti, ex art.14 *ter*, comma 6, lettera b).

Si comunichi anche al dott. Piero de' Bei.

Venezia, 21 novembre 2020

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon